



| Causa e data                                | Parti in causa   | Sezione CGUE | Tipo di procedimento | Stato membro di provenienza | Grado di giudizio nazionale | Conclusioni Avvocato generale | Note | Principi richiamati dalla Corte   | Oggetto  |
|---|--|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|---|--|
| C-127/18, 8 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:377 | A-PACK CZ, s.r.o. contro Odvolací finanční ředitelství | I            | Rinvio pregiudiziale | CZ                          | Ultima istanza              | -                             | -    | Principio di neutralità e Principio di proporzionalità dell'imposta sul valore aggiunto | Imposta sul valore aggiunto - Non pagamento totale o parziale, da parte del debitore, dell'importo dovuto al soggetto passivo a titolo di un'operazione soggetta a IVA - Facoltà di deroga - Riduzione della base imponibile ai fini IVA |

**Classificazione**

- Diritto secondario  
- Imposte indirette - Imposta sul valore aggiunto

**Questione pregiudiziale**

Il giudice del rinvio chiede se l'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 possa essere interpretato, alla luce del principio di neutralità fiscale e del principio di proporzionalità, nel senso che esso consente agli Stati membri di stabilire, mediante una deroga, condizioni che, in determinati casi, escludono una riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale. Inoltre, chiede se in caso di risposta affermativa alla questione 1, qualora sia in contrasto con la ratio del sopramenzionato articolo 90, una normativa nazionale che non consente ad un soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di rettificare l'importo dell'imposta, qualora quest'ultima sia divenuta esigibile, nel corso di un'operazione imponibile, nei confronti di un altro soggetto passivo che ha pagato solo parzialmente per l'operazione o non ha pagato affatto e che successivamente ha cessato di esistere come soggetto passivo dell'IVA.

**Dispositivo**

L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che un soggetto passivo non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un'operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell'IVA.

**Nota redazionale**

Nella causa C-127/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema, Repubblica Ceca), la Sezione I della Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale preveda la non procedibilità di un soggetto passivo alla rettifica della base imponibile ai fini dell'Iva, in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un'operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più considerato soggetto passivo ai fini Iva. Nello specifico, la questione sorge dalla A-PACK CZ, società ceca e soggetto passivo ai fini IVA. A causa di una procedura di insolvenza a cui uno dei clienti della A-PACK CZ, la Delpharmea Nutraceuticals, veniva assoggettata, e supponendo che non avrebbe ricevuto il denaro dal suo debitore, la società chiedeva il rimborso per la rettifica dell'importo IVA dovuto ai debiti non pagati dalla Delpharmea Nutraceuticals.

Le autorità fiscali ceche hanno negato (in parte) la rettifica dell'importo IVA, sostenendo che le norme non consentono una correzione del medesimo importo qualora il debitore abbia cessato di essere un soggetto passivo, come nel caso della Delpharmea Nutraceuticals. Il giudice del rinvio, a sua volta, riteneva che la condizione per cui il debitore non deve aver cessato di essere un soggetto passivo possa effettivamente essere contraria all'art. 90 della direttiva 2006/112, in quanto potrebbe rendere impossibile la rettifica della base imponibile del soggetto passivo creditore, senza che questo poi possa essere giustificato dall'incertezza sulla natura definitiva del mancato pagamento. Pertanto, la Corte amministrativa suprema ceca ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea due questioni pregiudiziali. In primo luogo, la Corte ceca chiedeva se l'art. 90, n. 2, della direttiva Iva possa essere interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale e del principio di proporzionalità, in modo tale da consentire agli Stati membri, in via derogatoria, di stabilire condizioni che escludano, in determinati casi, una riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo; in secondo luogo, in caso di risposta affermativa alla prima questione, chiedeva se la normativa nazionale sia contraria all'obiettivo dell'art. 90 della direttiva Iva, qualora non consenta ai contribuenti dell'Iva di effettuare una rettifica dell'importo dell'imposta nel caso in cui l'imposta sia divenuta esigibile su una fornitura imponibile ad un altro contribuente che l'ha pagata solo in parte o non l'ha pagata affatto, e che successivamente ha cessato di essere un contribuente ai fini Iva.

La Corte ha sostenuto che, per quanto sia vero che l'articolo 90, paragrafo 2, consente agli Stati membri di derogare alla suddetta regola in caso di non pagamento totale o parziale, tuttavia tale facoltà si fonda sull'assunto che, in presenza di determinate circostanze e in considerazione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il non pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio (si veda, in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, punto 18; del 23 novembre 2017, Di Maura, C-246/16, EU:C:2017:887, punto 17, e del 22 febbraio 2018, T-2, C-396/16, EU:C:2018:109, punto 37). Ne consegue che l'esercizio di siffatta facoltà di deroga dev'essere giustificato affinché i provvedimenti adottati dagli Stati membri ai fini della sua attuazione non compromettano l'obiettivo di armonizzazione fiscale perseguito dalla direttiva 2006/112 (si veda, in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, punto 18; del 23 novembre 2017, Di Maura, C-246/16, EU:C:2017:887, punto 18, e del 22 febbraio 2018, T-2, C-396/16, EU:C:2018:109, punto 38) e non può consentire loro di escludere del tutto la riduzione della base imponibile dell'Iva in caso di non pagamento (vedi, in tal senso, sentenza del 23 novembre 2017, Di Maura, C-246/16, EU:C:2017:887, punti 20 e 21). Inoltre, ammettere la possibilità per gli Stati membri di escludere qualsiasi riduzione della base imponibile dell'IVA sarebbe contrario al principio di neutralità proprio dell'Iva, da cui deriva, in particolare, che, nella sua qualità di collettore d'imposta per conto dello Stato, l'imprenditore dev'essere sgravato interamente dall'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a Iva.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN